



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-466/15

**Jean-Michel Adrien e altri
contro
Premier ministre e altri**

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei lavoratori — Funzionari nazionali distaccati in seno a un'istituzione o a un organo dell'Unione — Pensione di anzianità — Diritto di opzione — Sospensione o mantenimento dell'iscrizione al regime pensionistico nazionale — Limitazione del cumulo della pensione maturata a titolo del regime pensionistico nazionale con quella maturata a titolo del regime pensionistico dell'Unione»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 ottobre 2016

1. *Previdenza sociale — Lavoratori migranti — Competenza degli Stati membri ad organizzare i propri sistemi previdenziali — Limiti — Rispetto del diritto dell'Unione — Regole del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori — Incidenza quanto ai benefici concessi solo dalla normativa di uno Stato membro*

(Artt. 45 TFUE e 48 TFUE)

2. *Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Nozione — Cittadino di uno Stato membro dipendente di un'organizzazione internazionale — Inclusione*

(Art. 45 TFUE)

3. *Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Pensione di vecchiaia — Funzionari nazionali distaccati in seno a un'istituzione o a un organo dell'Unione che hanno scelto di iscriversi al regime nazionale e hanno maturato il periodo di dieci anni che conferisce loro il diritto a una pensione a titolo del regime pensionistico dell'Unione — Normativa nazionale che limita il cumulo della pensione maturata a titolo del regime pensionistico nazionale con quella maturata a titolo del regime pensionistico dell'Unione — Inammissibilità*

(Art. 45 TFUE)

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 22, 26-28)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 24, 25)

3. L'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un funzionario nazionale distaccato in seno a un'istituzione o a un organo dell'Unione europea, il quale scelga di rimanere iscritto al regime pensionistico nazionale per la durata del suo distacco, perde in tutto o in parte i benefici corrispondenti alla sua iscrizione a quest'ultimo regime qualora compia il periodo di dieci anni al servizio dell'Unione, che gli dà diritto a una pensione a titolo del regime pensionistico dell'Unione.

Difatti, nel caso in cui un funzionario distaccato in seno a un'istituzione o a un organo dell'Unione rimanga iscritto al suo regime pensionistico nazionale per la durata del suo distacco, detta normativa assoggetta la pensione derivante dalla citata iscrizione a una regola del tetto e a una regola del livellamento. In base a queste regole, l'importo della pensione che il funzionario percepirà a titolo del regime pensionistico nazionale può integrare la pensione maturata a titolo del regime pensionistico dell'Unione solo entro il limite della pensione nazionale che egli avrebbe maturato in assenza di distacco, e la pensione nazionale è diminuita dell'importo della pensione dovuta a titolo del regime dell'Unione in modo tale che l'importo cumulato delle due pensioni non superi il tetto così stabilito.

In tali circostanze, il funzionario che resti iscritto al regime pensionistico nazionale versa contributi a fondo perduto. Dette regole del tetto e del livellamento sono pertanto in grado di complicare o rendere meno allettante l'esercizio, da parte di un siffatto funzionario, della sua libertà garantita dall'articolo 45 TFUE.

Il carattere facoltativo del mantenimento dell'iscrizione al regime pensionistico nazionale non cambia nulla nel fatto che le regole del tetto e del livellamento, che si applicano in caso di esercizio di detta facoltà, hanno come effetto che il funzionario che si avvale della medesima ha versato contributi a fondo perduto qualora compia il periodo di dieci anni al servizio dell'Unione, che gli dà diritto a una pensione a titolo del regime pensionistico dell'Unione. Ebbene, quando un regime pensionistico nazionale consente ai funzionari distaccati di rimanere iscritti, questa facoltà dev'essere concepita in modo da non produrre un effetto siffatto, a pena di costituire un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

Infatti, una normativa del genere sfavorisce un funzionario distaccato iscritto contemporaneamente al regime pensionistico dell'Unione e al regime pensionistico nazionale rispetto a un funzionario rimasto nello Stato membro di origine, che è iscritto solo a quest'ultimo regime, in quanto solo il primo subisce, pur avendo versato contributi contemporaneamente ai due regimi, una perdita di tutta o parte dei benefici corrispondenti alla sua iscrizione al regime pensionistico nazionale, qualora ottenga diritti pensionistici a titolo del regime pensionistico dell'Unione.

(v. punti 29, 30, 32, 34, 38 e dispositivo)